

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI POTENZA  
SEZIONE CIVILE**

in persona della Dott.ssa Alessia D'Alessandro in funzione di giudice unico ha emesso la presente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. OMISSIS del ruolo generale affari contenziosi dell'anno OMISSIS tra

BANCA

*OPPONENTE*

E

SOCIETÀ

*OPPOSTA*

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. OMISSIS del 2016.

CONCLUSIONI: all'udienza del 16.9.2020 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in pari data.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

SOCIETÀ chiedeva ed otteneva che il Tribunale di Potenza emettesse in data 07.03.2016 il decreto ingiuntivo n. OMISSIS, ingiungendo, nei confronti di BANCA, la consegna dei seguenti documenti: contratto dei contratti relativi al rapporto di conto corrente ordinario n. OMISSIS intestato alla SOCIETÀ e al conto anticipo sbf n. OMISSIS intestato alla SOCIETÀ.

Avverso detto decreto, con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec il 5.5.2016, proponeva opposizione Banca, la quale eccepiva che la Banca era tenuta alla conservazione della documentazione contrattuale e contabile nei limiti del decennio, mentre i contratti oggetto di causa, di conto corrente, ordinario ed anticipo sbf, erano stati rispettivamente sottoscritti nel 1997 e nel 2000.

Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.

Si costituiva SOCIETÀ, la quale contestava l'opposizione proposta e ne chiedeva il rigetto. Veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo e veniva espletata, con esito negativo, la procedura di mediazione.

All'esito della concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., in assenza di alcuna attività istruttoria ammessa, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 16.09.2020 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di quaranta giorni per comparse e venti giorni per repliche.

Ciò posto, in ordine al diritto alla consegna dei documenti contabili, viene in rilievo l'art. 119 T.U.B. comma 4 il quale prevede che *"...il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto ad ottenere, a proprie*

*Sentenza, Tribunale di Potenza, Giudice Alessia D'Alessandro, n. 979 del 10 dicembre 2020*

*spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni”.*

Come ben chiarito dalla Suprema Corte, si tratta questa di una disposizione che costituisce una specificazione dell'obbligo di *“buona fede, correttezza e solidarietà, che è accessorio di ogni prestazione dedotta in negozio e consente alla parte interessata di conseguire ogni utilità programmata, anche oltre quelle riferibili alle prestazioni convenute, comportando esso stesso una prestazione, cui ognuna delle parti è tenuta, in quanto imposta direttamente dalla legge (art. 1374 c.c.); per cui agli effetti del contratto, che discendono dalle clausole pattizie, vanno aggiunti quelli che la norma produce, in forza del rilevato principio, il quale fissa una regola di condotta, cui debbono attenersi i soggetti del rapporto obbligatorio, alla stregua di quanto dispone l'art. 1375 c.c., secondo il quale il contratto deve essere eseguito, appunto, secondo buona fede, generando doveri di comportamento, la cui inosservanza costituisce inadempimento, al pari di quella riferita agli obblighi convenzionali. In tema di esecuzione del contratto la buona fede si atteggia, infatti, come un impegno di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del *neminem laedere*, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico (Cass. 2503/1991). La clausola generale di buona fede e correttezza è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio, quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti alla esecuzione di un contratto, specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte e ponendosi come limite di ogni situazione attiva o passiva, negozialmente attribuita, determinando così integrativamente il contenuto e gli effetti del contratto”* (cfr. Cass. Civ., n. 12093/2001).

Né può condividersi la tesi sostenuta dall'opponente, secondo cui l'obbligo della Banca di consegna della documentazione debba essere riferito solo a singole operazioni, avendo la Cassazione precisato, nella sentenza innanzi citata, che ritenere che, a fronte della richiesta del cliente, l'obbligo di consegna *“sia limitato alla documentazione di singole operazioni, al punto da rendere inesigibile la pretesa a conseguire la documentazione di tutte quelle avvenute in un certo arco temporale, significa frustrare la portata della legge, che ... non può essere interpretata nel senso di limitare il diritto alla informazione, che già nel sistema generale delle obbligazioni si è visto essere tutelato”*.

Anche in ordine alla consegna del contratto di conto corrente bancario, il quale rappresenta la fonte della disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti e costituisce la prova scritta, richiesta a pena di nullità, dell'esistenza del rapporto di conto corrente bancario, si deve ritenere che il diritto ad ottenere la copia dei contratti sia un diritto del correntista nascente dall'obbligo da parte della banca di eseguire il contratto secondo buona fede.

Quanto, poi, al limite temporale di sussistenza dell'obbligo di consegna della documentazione contabile e di quella contrattuale, si evidenzia che l'art. 119 T.U.B. limita, con riferimento alla documentazione contabile –ovverosia agli estratti conto–, l'obbligo di consegna al cliente degli estratti conto relativi alle operazioni poste in essere nell'ultimo decennio l'obbligo di consegna al cliente, ma tale limite non si applica al contratto, il quale deve invece essere conservato dalla Banca anche oltre il termine di dieci anni dalla sua sottoscrizione, qualora i diritti da esso nascenti non si siano prescritti. Nel caso di specie, SOCIETÀ, con una prima missiva datata 20.4.2015, inviata alla Banca a mezzo raccomandata, una seconda missiva datata 31.7.2015, inviata alla Banca a mezzo raccomandata, una successiva e-mail inviata alla Banca il 10.9.2015 e un'ultima missiva datata 20.11.2015 inviata alla Banca a mezzo raccomandata –cfr. documenti allegati al fascicolo dell'opposta–, ha richiesto la consegna della documentazione contrattuale –copia dei contratti relativi al rapporto di conto corrente

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Tribunale di Potenza, Giudice Alessia D'Alessandro, n. 979 del 10 dicembre 2020*

ordinario n. OMISSIS intestato alla SOCIETÀ e al conto anticipo sbf n. OMISSIS intestato alla SOCIETÀ.

In applicazione dei principi in precedenza richiamati, appare evidente che la Banca avrebbe dovuto provvedere alla consegna della documentazione contrattuale, a nulla rilevando la circostanza dedotta dalla Banca secondo cui il conto corrente anticipi sbf n. OMISSIS non era più in essere alla data della richiesta di consegna formulata stragiudizialmente dalla SOCIETÀ e alla data della richiesta di emissione del provvedimento monitorio, essendo stato chiuso in data 30.6.2014.

Si deve a tal punto evidenziare che, nell'ambito della procedura di mediazione espletata nel corso del presente giudizio di opposizione, la parte opponente ha esibito una denuncia di smarrimento della documentazione oggetto di causa presentata alla Questura di OMISSIS in data 24.7.2018 dal Direttore della Filiale di OMISSIS; detta denuncia di smarrimento è stata prodotta in giudizio dalla parte opposta, unitamente al verbale di mediazione.

Nella prima memoria depositata dall'opponente ai sensi dell'art. 183 c.p.c., la Banca ha poi dedotto di non aver rinvenuto, nei proprio archivi, la documentazione contrattuale oggetto di causa, invocando l'estinzione dell'obbligazione di consegna per impossibilità sopravvenuta.

Ritiene il Giudicante che, alla luce delle deduzioni svolte dalla Banca e delle risultanze documentali dalle quali emerge che il direttore dell'istituto di credito ha provveduto a sporgere denuncia in ordine allo smarrimento della documentazione contrattuale, si deve ritenere configurabile nel caso di specie l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, con conseguente venir meno dell'obbligazione di consegna della documentazione contrattuale oggetto del decreto ingiuntivo opposto, il quale deve, pertanto, essere revocato, risultando ininfluenti ai fini del decidere le prove testimoniali richieste dalla parte opponente nella seconda memoria depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c. con la finalità di provare l'attività di ricerca dei documenti svolta dai dipendenti della Banca, prove implicitamente rigettate con l'ordinanza con la quale la causa è stata ritenuta matura per la decisione.

Stante la peculiarità della vicenda trattata e tenuto conto della circostanza che la revoca del decreto ingiuntivo emesso nel OMISSIS è avvenuta sulla base di una denuncia di smarrimento della documentazione contrattuale, presentata nel 2018 nel corso del giudizio di opposizione, si ritengono sussistenti i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, nonostante la soccombenza della parte opposta, la cui domanda risarcitoria per responsabilità aggravata deve evidentemente essere rigettata.

### **P.Q.M.**

Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Banca avverso il decreto ingiuntivo n. OMISSIS emesso dal Tribunale di Potenza, contrariis reiectis, così provvede:

- a) revoca il decreto ingiuntivo n. OMISSIS;
- b) compensa le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Potenza, il 4.12.2020.

Il Giudice  
Dott.ssa Alessia D'Alessandro

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*